

Distretto n. 15



**LICEO CLASSICO STATALE e LICEO MUSICALE COREUTICO
STATALE - sezione coreutica “GIOACCHINO DA FIORE”**

IIS sede associate di Torano Castello

Via Verdi, 265 - 87036 - RENDE - CS -

Centralino: 0984.402380 - Area Alunni: 0984.402249

Codice Mecc. CSPC190001 – C.F. 98042650782

Codice Univoco di fatturazione: UFZ5DZ

e-mail: cspc190001@istruzione.it - PEC: cspc190001@pec.istruzione.it

web site : www.liceoclassicorendecs.edu.it



LICEO CLASSICO STATALE - -RENDE
Prot. 0009734 del 14/09/2021
(Uscita)

Al personale docente in servizio presso il Liceo classico e coreutico G. da Fiore di Rende e l'IIS di Torano Castello

Al sito dell'Istituzione scolastica

All'albo pretorio dell'Istituzione scolastica

Ai soggetti interessati tramite pubblicazione sul sito e all'albo della scuola

ALLA DSGA

Oggetto: assegnazione docenti alle classi del Liceo classico e coreutico G. da Fiore di Rende e dell'IIS di Torano Castello a. s. 2021/22.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI

gli articoli n. 122 e n. 10, comma 4 del Decreto Legislativo n. 297/1994;

VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA	la Legge n. 53/2003;
VISTO	il Decreto Legislativo N. 59 /2004;
VISTO	Il piano degli studi del Liceo Classico di cui all’Allegato C del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010;
VISTO	Il piano degli studi del Liceo Musicale e Coreutico (sezione coreutica) di cui all’Allegato E del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010;
VISTO	Il piano degli studi dell’Istituto Tecnico per il Turismo di cui all’allegato B (sezione B e B2) del Decreto del Presidente della Repubblica 88 del 15 marzo 2010
VISTA	la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO	Il Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;
VISTO	Il DPR n. 81 del 20/03/2009 contenente norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (<i>G.U. n. 151 del 2-7-2009</i>);
VISTA	La nota del MI n. 13520 del 29 aprile 2021, contenente indicazioni circa le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTO	L’art. 34 del D.lgs. n. 150 del 27/10/2009, che ha modificato l’articolo 5 del D.Lgs.n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTA	La C.M. della Direzione Generale del personale scolastico – Uff.IV e Uff.V prot. n. AOODGPER6900 del 01.09.2011 avente all’oggetto “Assegnazione del personale scolastico nelle istituzioni scolastiche in più plessi e/o sedi”;
TENUTI PRESENTI	i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi definiti in seno al Consiglio di Istituto in data 29/06/2021 delibera n. 12;
PRESO ATTO	delle proposte di assegnazione dei docenti alle classi e sezioni e plessi definiti in seno al Collegio dei docenti in data 30/06/2021 Delibera n. 54;
CONSIDERATE	le risorse professionali assegnate al Liceo classico e coreutico G. da Fiore ed all’IIS di Torano Castello con riferimento al nuovo organico dell’autonomia che è costituito dai posti comuni, dal sostegno e dai posti aggiuntivi per il potenziamento (comma 63, legge 107/15);
CONSIDERATA	la presenza nell’istituto di alunni diversamente abili e la dotazione organica di insegnanti di sostegno assegnata per l’a. s. 2021/22 ;
CONSIDERATO	Che la dotazione organica assegnata al Liceo classico e coreutico G. da Fiore ed all’IIS di Torano Castello non è ancora completa e si è in attesa di assegnazione di alcuni docenti;
TENUTO CONTO	che tutti i docenti assegnati alle classi sono ugualmente responsabili della conduzione delle attività educative (con titolarità-didattica);
VALUTATE	le competenze professionali di tutti i docenti;
CONSIDERATO	che le risorse relative ai docenti in possesso dei requisiti richiesti in conformità dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense e del relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con Legge 25 marzo 1985, n. 121, e delle conseguenti intese, sono state definite;
FATTO SALVO	il principio delle pari opportunità professionali e dell’ineludibile senso di contitolarità a carico di ogni docente e, in special modo, la collegialità, la corresponsabilità e l’unitarietà dei consigli di classe;
VISTA	La nota del MIUR (prot. n. 0002852 del 05-09-2016) relativa all’Organico dell’autonomia;
VALUTATA	La necessità di avviare l’anno scolastico assegnando i docenti alle classi

DISPONE

per i motivi in premessa, le ALLEGATE assegnazioni dei docenti alle classi per l'anno scolastico 2021-2022.

I docenti possono presentare motivato reclamo al Dirigente scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola del presente provvedimento di assegnazione.

I SUDDETTI INSEGNANTI SONO TENUTI AL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI CONTENUTE NEI SEGUENTI ARTICOLI DEL CCNL 2006/09 DEL 27/11/2007

ART. 26 - FUNZIONE DOCENTE (art.38, comma 3, del CCNL 4-8-1995 ed art.23 del CCNL 26-5-1999)

1. La funzione docente, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto e d'intesa ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico - didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.

ART. 27 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE (art.23 del CCNL 26-5-1999)

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

ART. 28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (art.41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione autentica in data 17-9-1997 dell'art.41 anzidetto ed art.24 del CCNL 26-5-1999)

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche²⁰ regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997²¹ - e, in particolare, dell'articolo 4 dello stesso Regolamento (cfr. nota n.21)-, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7-

5. In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisetimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio.

6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti.

8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980²² nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.

9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisetimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

ART. 29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (art.42 del CCNL 4-8-1995 ed art.24, comma 5 del CCNL 26-5-1999)

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

ART. 30 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI

(Art.25 del CCNL 26-5-1999, art. 70 CCNL 4.8.1995, art.30, 31 e 32 CCNI 31.8.1999)

1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto della stipula del presente CCNL.

ART. 31 - RICERCA E INNOVAZIONE

1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi d'innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d'aula e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno altresì definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali risorse aggiuntive per le scuole che, sulla base di valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tenendo conto delle condizioni iniziali di contesto, conseguano progressi significativi in termini di apprendimento degli alunni.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Gabriella Greco

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa